

DIRETTIVA 2010/34/UE DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 2010****che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/77/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva penconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con la specifica disposizione secondo cui gli Stati membri possono autorizzare solo gli usi in serre e il notificante è tenuto a fornire ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo U1 entro il 31 dicembre 2011.
- (2) Il 6 maggio 2009 il notificante ha presentato le informazioni richieste alla Germania, designata Stato membro relatore nel regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione ⁽³⁾. La Germania ha valutato le informazioni supplementari e il 6 novembre 2009 ha presentato alla Commissione un addendum al progetto di relazione di valutazione sul penconazolo, che è stato trasmesso, con la possibilità di presentare osservazioni, agli altri Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Nelle osservazioni ricevute non sono state espresse preoccupazioni sostanziali e gli altri Stati membri e l'EFSA non hanno sollevato obiezioni che potessero escludere l'estensione dell'uso. Il progetto di relazione di valutazione e l'addendum sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato l'11 maggio 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al penconazolo.
- (3) Le nuove informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita U1 presentate dal notificante e la nuova valutazione effettuata dallo Stato membro relatore indicano che i prodotti fitosanitari contenenti penconazolo possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi previsti nel fascicolo originale, esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. Di conseguenza, non è più necessario limitare l'utilizzo del penconazolo alle serre, come stabilito nella direttiva 91/414/CEE, modificata dalla direttiva 2009/77/CE.
- (4) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma

dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. È perciò opportuno chiedere al notificante di fornire ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento in suoli acidi del metabolita nel suolo CGA179944.

- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 del 2.7.2009, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la colonna «Disposizioni specifiche» della riga 292 è così modificata:

1) la parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida.»

2) nella parte B, quarto comma, la prima frase:

«Gli Stati membri in questione chiedono la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo U1.»

è sostituita dalla frase seguente:

«Gli Stati membri in questione chiedono la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento in suoli acidi del metabolita nel suolo CGA179944.»
